

AVVISO DI ELEZIONI delle cariche sociali della Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten Società cooperativa

Avviso per la presentazione di candidature per l'elezione delle cariche sociali della Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten Società cooperativa 2023

Si comunica che l'assemblea ordinaria dei soci della Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten Società cooperativa sarà chiamata tra l'altro ad eleggere le cariche sociali per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Hanno diritto di candidarsi alla carica di amministratore e di sindaco le persone fisiche che possiedono i relativi requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. A tal fine è disponibile un apposito modulo reperibile presso la sede della Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten Società cooperativa nonché online sul sito www.raiffeisen.it/schlern-rosengarten, che deve essere compilato e firmato dal candidato. Il modulo deve essere consegnato personalmente, ovvero trasmesso mediante posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve pervenire presso la sede legale della Cooperativa fino al 4 aprile 2023 (venticinque giorni prima dell'assemblea in prima convocazione convocata per il rinnovo degli organi sociali).

Il Consiglio di amministrazione della Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten Società cooperativa è composto da otto membri. Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Per la candidatura valgono i requisiti previsti dalla legge (in particolare dalla Legge regionale n. 1/2000), nonché le disposizioni dello Statuto e del Regolamento elettorale della Cassa Raiffeisen, approvati dall'assemblea in data 28.04.2022. Le disposizioni in materia e le informazioni rilevanti sono reperibili sul sito web www.raiffeisen.it/schlern-rosengarten.

Ricordiamo che il Consiglio di amministrazione verificherà l'esistenza dei requisiti dei rispettivi candidati e predisporrà la relativa lista dei candidati. La lista dei candidati come amministratori, sindaci effettivi e sindaci supplenti terrà conto della composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ideale e identificata preventivamente dal relativo organo. La composizione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione dell'organo in termini, tra l'altro, di competenze, esperienza, età, durata di permanenza nell'incarico e di genere. Deve inoltre garantire una sana e prudente gestione della cooperativa e, per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, essere composta da soci della cooperativa. Le candidature non prese in considerazione dal Consiglio di amministrazione nel predisporre la lista dei candidati saranno portate a conoscenza dell'assemblea in modo idoneo in sede delle elezioni.

Cardano, 30.01.2023

Il Presidente

.....

Resch Leonhard

Allegato 1: Estratto del Regolamento elettorale della Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten Società cooperativa approvato il 28.04.2022

Articolo 5 (Presentazione delle autocandidature)

1. Qualsiasi candidatura ad amministratore o a sindaco deve essere presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Cooperativa; questi moduli, consegnati personalmente, ovvero trasmessi mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, devono pervenire presso la sede legale della Cooperativa **fino a venticinque giorni prima dell'assemblea in prima convocazione convocata per il rinnovo degli organi sociali.**

2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la carica per cui ci si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui ci si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità, dedicandovi tempo e risorse adeguate;
- d) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere il dovere di formazione permanente di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Ciascun candidato allega al modulo di cui al comma 2 un breve curriculum redatto secondo il modello predisposto dalla Cooperativa e l'elenco dei propri incarichi come amministratore, sindaco e/o componente del consiglio di sorveglianza in società diverse dalla Cooperativa.

4. Alcuni amministratori non esecutivi della Cooperativa, scelti dal Consiglio e coadiuvati da persone da loro individuate, accertano che ogni candidato abbia i requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dagli articoli 3 e 4.

Articolo 8 (Pubblicità dei candidati)

1. L'elenco dei candidati di cui all'articolo 7, comma 1, è affisso in modo visibile nella sede legale e in ciascuna succursale della Cooperativa ed è pubblicato sul sito Internet della Cooperativa almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

Articolo 3 (Formazione obbligatoria per gli amministratori e i sindaci)

1. Non possono candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco gli amministratori o i sindaci uscenti che non abbiano frequentato durante il loro precedente mandato triennale nella Cooperativa almeno trenta ore formative accreditate, con un minimo annuo di otto. Per gli amministratori e i sindaci uscenti al primo mandato tali crediti sono aumentati della metà.

2. Il Raiffeisenverband Südtirol Gen. regola la formazione accreditata per gli amministratori e i sindaci e ne individua i casi di dispensa parziale o totale.

Articolo 4 (Limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori e dei sindaci)

1. Ogni amministratore e ogni sindaco non può ricoprire più di:

- a) cinque incarichi come amministratore, sindaco e/o componente del consiglio di sorveglianza in società diverse dalla Cooperativa, se in questa non è parte del comitato esecutivo;
- b) tre incarichi come amministratore, sindaco e/o componente del consiglio di sorveglianza in società diverse dalla Cooperativa, se in questa è parte del comitato esecutivo.

2. Ai fini del comma 1 non si calcolano gli incarichi ricoperti nelle società:

- a) appartenenti al Sistema Raiffeisen;
- b) che fanno parte del movimento cooperativo nazionale o internazionale;
- c) partecipate dalla Cooperativa;
- d) con un patrimonio netto inferiore a cinquanta milioni di euro.

3. L'amministratore o il sindaco, se supera almeno uno dei limiti indicati nel comma 1, informa tempestivamente il Consiglio, il quale, valutata la situazione alla luce dell'interesse della Cooperativa, può invitare l'amministratore o il sindaco interessato a conformarsi al presente articolo. Il Consiglio, se non invita i predetti amministratori o sindaci a conformarsi, ne spiega le ragioni nella relazione sulla gestione.

4. Il Consiglio, se l'amministratore o il sindaco non osserva prontamente il suo invito a conformarsi, menziona questa circostanza nella relazione sulla gestione e può proporre all'Assemblea la revoca per giusta causa del predetto amministratore o sindaco.

Allegato 2: Estratto dello Statuto della Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten Società cooperativa attualmente in vigore

Articolo 32 (Composizione del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è composto da otto amministratori eletti dall'assemblea fra i soci.

Due membri del consiglio sono eletti tra i soci residenti od operanti nel comune di Cornedo all'Isarco, due membri del consiglio sono eletti fra i soci residenti od operanti nel comune di Tires, due membri del consiglio sono eletti fra i soci residenti od operanti nel comune di Fie allo Sciliar e due membri del consiglio sono eletti fra i soci residenti od operanti nei comuni di Nova Levante o San Giovanni di Fassa.

Non possono essere nominati e, se eletti, decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;*
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi delle norme in materia;*
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della società, fino al secondo grado incluso;*
- d) i dipendenti della Società e gli assimilati nonché coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;*
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Fermi restando i limiti derivanti dalla legge, detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia;*
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere provinciale o regionale, di assessore comunale o di sindaco, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;*
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;*
- h) coloro che non abbiano conseguito i requisiti formativi previsti in base ad apposito regolamento adottato dall'assemblea secondo quanto stabilito dagli indirizzi formulati dalla Federazione.*

Ai fini delle Disposizioni di Vigilanza sono considerati indipendenti quegli amministratori che:

- non abbiano in essere con la Società, né abbiano avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente, rilevanti rapporti di natura patrimoniali o professionale;*
- non rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;*
- non siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con la società di revisione o con il revisore contabile incaricati della revisione contabile della Società;*
- non siano coniugi, parenti o affini, fino al secondo grado incluso di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.*

Non possono essere nominati consiglieri coloro che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

Articolo 42 (Composizione del collegio sindacale)

L'assemblea ordinaria nomina, ogni tre esercizi, tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per l'intero triennio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

I sindaci sono rieleggibili.

Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di componente effettivo, anche nel ruolo di Presidente, del Collegio sindacale della società per 5 mandati consecutivi.

Non possono essere nominati sindaci coloro che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) *gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;*
- b) *il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
- c) *coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;*
- d) *coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi delle norme in materia;*
- e) *l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, di consorzi o di cooperative di garanzia, fermi restando i limiti derivanti dalla legge;*
- f) *coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;*
- g) *coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti;*
- h) *coloro che sono stati dipendenti della Società, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.*

Non possono essere stipulati contratti diversi da quelli inerenti servizi bancari e finanziari con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori.

Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento alle remunerazioni erogate dalla Società all'esponente aziendale per la carica ricoperta né ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza.

Allegato 3: Estratto della Legge regionale del 14/01/2000, n. 1 attualmente in vigore

Art. 4 (Requisiti di professionalità per gli esponenti delle banche di credito cooperativo)

1. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti fra le persone fisiche che hanno esercitato per almeno un anno, anche alternativamente:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- d) attività d'insegnamento universitario, come docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- e) funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve aver esercitato per almeno tre anni le attività o le funzioni di cui al comma 1.

3. In deroga al comma 1, non più della metà dei componenti del consiglio di amministrazione con incarichi non esecutivi può essere scelta fra le persone fisiche che hanno esercitato, anche alternativamente, per almeno un anno:

- a) attività d'insegnamento in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b) funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, purché le funzioni svolte comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
- c) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi o di responsabilità presso enti mutualistici o imprese, ovvero attività come professionista intellettuale iscritto in appositi albi o elenchi.

4. La metà di cui al comma 3, se non corrisponde a un numero intero, si arrotonda all'intero superiore.

5. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra le persone fisiche iscritte nel registro dei revisori legali ed esercenti la revisione legale per almeno tre anni. I restanti sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra le persone fisiche che hanno esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, la revisione legale o le attività di cui ai commi 1 e 3. Il presidente del collegio sindacale deve aver esercitato per almeno quattro anni, anche alternativamente, la revisione legale o le attività di cui ai commi 1 e 3.

6. Gli amministratori e i sindaci aventi la professionalità di cui alla lettera c) del comma 3 decadono dalla carica se entro l'anno successivo alla loro nomina non concludono positivamente un apposito programma di preparazione organizzato con una o più università dalla riconosciuta associazione di rappresentanza del movimento cooperativo cui la banca è associata o dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui la medesima aderisce.

7. Il direttore generale e l'esercente una funzione equivalente devono essere scelti fra le persone fisiche in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata esercitando per almeno tre anni attività di amministrazione o di controllo o di revisione cooperativa o funzioni direttive o dirigenziali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o simile a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

8. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per gli esponenti diversi dai sindaci iscritti nel registro dei revisori legali, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Art. 6 (Requisiti di onorabilità degli esponenti delle banche)

1. Non possono essere né componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale né direttore generale o esercente una funzione equivalente coloro che:

- a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati condannati con sentenza definitiva:
 1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) all'atto dell'assunzione dell'incarico si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater di quest'ultimo decreto.

2. Non possono essere né componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale né direttore generale o esercente una funzione equivalente coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

- a) dal comma 1, lettera b), numero 1, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- b) dal comma 1, lettera b), numeri 2 e 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.